



Sent. n. 56 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 38084** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21834 reso da Spinosa Dora (C.F SPNDRO71B41L049B) nella qualità di consegnatario della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024/29.2.2024.

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 584/2025;

Uditi nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Maria Stefania Balena, alla presenza dell'agente contabile;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, evidenziando che la gestione in questione è l'ultima precedente l'accorpamento della Camera di

	commercio tarantina con quella di Brindisi, rientrando, quindi, la fattispecie	
	in esame fra quelle di cui all’art.147 comma 3 lett. b) c.g.c..	
	Rilevava, tuttavia che il conto presentato dall’agente contabile, formalmente	
	corretto e regolarmente parificato, aveva ad oggetto beni di diversa natura, sia	
	mobili che immobili, evidenziando, quindi, che non tutti i beni presenti in	
	elenco fossero soggetti al debito di custodia cui è tenuto l’agente contabile,	
	bensì ad un mero debito di vigilanza.	
	Nell’esplicitare, a mero titolo esemplificativo alcuni esempi concreti,	
	rappresentava come fossero stati inseriti nel conto i dati relativi anche ad	
	alcuni impianti “ <i>impianto innaffiamento verde; impianto sollevamento acqua</i>	
	<i>potabile; impianto distribuzione gas-impianto luci esterne...</i> ”, richiamandone	
	la chiara natura di beni immobili in ragione della loro stretta connessione	
	funzionale con il suolo.	
	Pertanto, dopo aver esposto la differenza fra debito di custodia e debito di	
	vigilanza e dopo aver precisato che i sopra indicati beni dovessero essere	
	contabilmente esposti fra le immobilizzazioni materiali dello stato	
	patrimoniale, richiamando la natura mista della gestione esaminata, ha chiesto	
	l’improcedibilità del conto, citando giurisprudenza conforme a quanto	
	concluso.	
	La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il	
	Magistrato istruttore	
	L’agente contabile si è costituito, depositando una memoria unitamente alla	
	quale ha provveduto a redigere un nuovo inventario, parificato in data	
	4/2/2026, che espone i soli beni soggetti a debito di custodia.	
	La Procura regionale ha concluso come da atti depositati versati in giudizio.	

	Alla luce degli atti esaminati il Collegio concorda con quanto esposto dal	
	Magistrato istruttore essendo ben nota la differenza fra debito di custodia e	
	debito di vigilanza ed essendo altrettanto pacifico che l'esame della gestione	
	del conto reso dall'agente contabile deve avere ad oggetto i soli beni che, per	
	loro natura, sono soggetti ad operazioni di carico e scarico che non possono	
	riguardare la tipologia di beni immobili ricompresi nel conto in questione.	
	Sostanziale conseguenza del suesposto assunto è l'impossibilità di procedere	
	all'esame del conto esaminato dal deferente che, come correttamente	
	osservato, dà rappresentanza di una gestione mista che non si conforma alla	
	struttura tipica del giudizio di conto.	
	Il nuovo conto depositato in atti dall'agente contabile unitamente alla memoria	
	di costituzione potrà essere valutato dal magistrato istruttore per le	
	determinazioni consequenziali.	
	Non vi è luogo a procedere per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio n. 38084 , dichiara improcedibile il	
	conto giudiziale n. 21834 reso da Spinosa Dora nella qualità di consegnatario	
	della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente	
	al periodo 1.1.2024/29.2.2024, disponendo la restituzione degli atti al	
	magistrato istruttore per la valutazione del conto depositato dall'agente	
	contabile unitamente alla memoria di costituzione.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	3	

[illegible]